

Anche i progetti individuali sono parte delle misure di protezione giuridica, in quanto facenti parte delle misure volte a realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità (art.14 Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”). Tali progetti permettono di creare percorsi personalizzati che prevedono la coordinazione mirata di vari interventi per garantire l’autonomia e la piena inclusione sociale, lavorativa, scolastica e familiare e a superare le condizioni con disabilità. Al centro del progetto, vi è la persona con la sua dignità, il suo diritto a rimanere nella comunità, con la propria rete familiare e sociale; per fare ciò, gli si assicurano prestazioni assistenziali, ma soprattutto sostegni per il rafforzamento di partecipazione, autonomia e autodeterminazione per tutti i contesti di vita. È qui che può rendersi necessaria una delle misure di protezione giuridica quali interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

Il progetto individuale è predisposto, previa richiesta dell’interessato, dal proprio Comune d’intesa con l’Asl a partire dalla valutazione diagnostica-funzionale che tenga conto anche di varie interlocuzioni (collegiali e/o scritte) con i familiari e i responsabili dei servizi già erogati all’individuo (Pubbliche Amministrazioni, Enti profit/no profit) e, se è il caso, anche con le altre amministrazioni interessate (come la scuola). Si dovranno definire gli interventi più efficaci rispetto alle condizioni individuate che, nello specifico, sono: le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del S.S.N., i servizi alla persona spettanti al Comune (sia in forma diretta che accreditata). Eventuali misure economiche finalizzate al superamento delle condizioni che generano esclusione sociale e ulteriori forme di sostegno per il nucleo familiare della persona con disabilità (per esempio, un supporto psicologico).

Le Amministrazioni stilanti saranno le stesse che si assumeranno l’onere di far concretizzare il progetto stesso, nell’ottica di un “patto di alleanza” contrassegnato da una presa in carico globale nell’ottica di quella *Amministrazione condivisa* prevista dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore della co-programmazione e della co-progettazione.

All’interno del progetto individuale andrà identificato un *case manager* che curi l’effettiva attuazione dello stesso, coordinandosi con i responsabili dei servizi indicati, eventualmente indicando degli aggiustamenti.

Nel caso vi sia un amministratore di sostegno, è possibile che possa assumere un ruolo fondamentale nel progetto individuale, determinando una maggiore partecipazione alla redazione del progetto e facendo convergere il vivere giuridico del vivere sociale nella fase di realizzazione corale dello stesso.

In aggiornamento della legge sopracitata, anche il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” si è occupato del progetto individuale, verificando che nello stesso fossero inserite anche le prestazioni sanitarie e le azioni di protezione sociale utili alla tutela dei bisogni di salute dell’individuo.

Il progetto individuale può riguardare anche solo aspetti sociali familiari scolastici lavorativi in quanto esistenti parte comunque fondamentale della vita delle persone; in quest’ottica le risposte al bisogno di salute in senso stretto sono strumentali alla partecipazione dell’individuo nei vari contesti. Inoltre, esso può essere richiesto soltanto dagli eventi di certificazione ex lege n. 104/1992 poiché è mirato proprio alla piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della stessa legge, senza alcun obbligo che vi sia la connotazione di gravità prevista dal solo comma 3 dello stesso articolo. Altra normativa da tenere in considerazione per il progetto individuale è la Legge 112/2016 sulla “durante noi, dopo di noi”, che prevede che nessun intervento può essere finanziato se non nell’ambito di un percorso di vita coerente proprio con il progetto individuale, che diviene, quindi, requisito ineludibile.

Per prima cosa, l'elaborazione di un progetto individuale parte dalla valutazione dei profili di funzionamento della persona e delle sue autonomie all'interno di tutti i suoi ambiti sociali (*matrici ecologiche*); a partire da ciò, si potrà stabilire con la persona con disabilità quali siano gli assi su cui lavorare (*obiettivi*) per migliorare la sua qualità della vita. L'UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare), che deve essere presente in ogni distretto socio-sanitario, verrà poi conto dei sostegni dei supporti disponibili alla persona con disabilità per calibrare quali e quanti intensi debbano essere i supporti derogare da coordinare (*matrici di supporti*). Per anche necessario stabilire il cosiddetto budget di progetto con cui attivare interventi servizi previsti.

L'UVM di cui sopra varia da regione a regione se non per un suo nucleo esprima l'eterodirezionalità degli interventi, la varietà di contesti da valutare che conti al suo interno i già partecipa alla vita della persona. Nella sua valutazione, inoltre, potranno essere presentati ricordi, osservazioni o proposte di progetto da parte di chi conosce la persona con disabilità, così come di eventuali batterie di test già in possesso o un'intervista di aspettative e desideri della persona per cui si sta stilando il progetto individuale (ovviamente, ciò può essere fatto anche del diretto interessato). Nel caso l'intervista sopracitata non sia già presente, sarà obbligo dell'UVM farne ex novo nel rispetto del diritto di autodeterminazione e auto rappresentanza, anche laddove la persona si soggetta una misura di protezione giuridica.

È bene sottolineare che il budget già citato è sì costituito da risorse economiche ma anche da altri tipi di risorse messe a disposizione delle varie Amministrazioni per pensare l'attivazione di un servizio non rientrante nelle canoniche unità di offerta; il modo in cui tale budget riuscirà a essere utilizzato pienamente dal sistema di welfare, permetterà di intervenire non più solo "sulla persona" ma anche sui contesti comunitari. La domanda per il progetto individualizzato può essere fatto in carta libera o utilizzare il modello di "istanza di Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000" predisposto da Anffas, salvo diversa specifica indicazione del territorio; una volta compilato, esso andrà presentato in posti diversi in base alle specifico assetto territoriale (si potrà, eventualmente, verificare la disponibilità dei punti unici di accesso realizzati dai Comuni); qualora essa venga protocollata presso gli uffici del Comune e della Asl, sarà opportuno portare con sé una copia su cui far apporre il numero di protocollo assunto alla data di presentazione dell'istanza (ciò permetterà di avere tutti i dati necessari per eventuali solleciti o altre opportune azioni). In virtù dell'art. 7 della Legge 241/90, presentare la domanda forma di stanza permette di pretendere il rispetto di tutte le prescrizioni materia, come la comunicazione di avvio del procedimento che permetterà la pianta partecipazione del richiedente fin da subito. L'articolo successivo della stessa legge definisce nei dettagli la comunicazione, che deve contenere: l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio della persona responsabile del procedimento stesso, la data di presentazione dell'istanza e quella entro cui deve concludersi il procedimento (stimato dalla stessa legge nell'art. 2 comma 2 a 30 giorni) Le modalità con cui accedere al fascicolo relativo agli atti (a cui possono accedere i soggetti destinatari e gli eventuali intervenuti, e possono anche intervenire nel procedimento stesso).

Nelle tempistiche sopra riportate non dovessero essere rispettate, si può presentare una nota protocollata di sollecito prima di procedere a intraprendere ogni ulteriore azione presentare l'eventuale ricorso entro un anno dal termine originariamente previsto per la conclusione del procedimento stesso, altrimenti si dovrà presentare una nuova domanda. Se invece l'Amministrazione dovesse negare la stesura del progetto individualizzato, si dovrà impugnare la sentenza davanti al Tar entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Caso a sé è se un progetto individuale approvato non viene attuato anche solo parzialmente: in tal caso si dovrà richiedere l'intervento al Tribunale Civile.

Un caso analogo emerso nella provincia di Catanzaro e portato in presenza del Tar, a non solo sancito definitivamente la visione del progetto individualizzato come lavoro di rete e non come una mera sommatoria dei servizi, ma neanche sottolineato l'aspetto dinamico legato a necessari momenti di verifica e monitoraggio per poterlo rimodulare continuamente, ove necessario (sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013). A seguito di queste e di altre sentenze, gli apparati legislativi hanno ritenuto necessario modificare l'art. 14 della l. 328/2000 con il d. lgs 66/2017, che sottolinea la necessità di includere un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) nel necessariamente più ampio progetto individualizzato, che possa comprenderlo e coordinarlo con gli altri supporti e sostegni riconosciuti negli altri contesti e spazi di vita; inoltre, nel caso il progetto individualizzato sia antecedente alla stesura del P.E.I., si renderà obbligatoria una sintesi dei suoi contenuti e delle informazioni sulle modalità di coordinamento-interazione con il P.E.I., sempre avendo considerazione delle opinioni della famiglia.

Va sottolineato, inoltre, che se l'amministrazione competente non provvede alla stesura del Progetto Individuale, può configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio – omissione, nonché la responsabilità per danno erariale (così come stabilito dalla sentenza del Tar Catania n. 559/2019).

Si fa presente che le varie sedi Anffas che hanno acquisito il sistema "Matrici Ecologiche e dei Sostegni" sono già abilitate alla realizzazione dei progetti individualizzati.